

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 244

OGGETTO: Contratto d'appalto per la demolizione di n. 2 fabbricati in c.a. e muratura in Vibo Valentia Marina.

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 30 (trenta) del mese di giugno presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me Dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente, giusto Decreto Sindacale n. 2 del 03 febbraio 2020, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il Sig. Cosimo Maiuolo (codice fiscale MLA CSM 87M10 I854N), nato a Soriano Calabro (VV), il giorno 10 agosto 1987, residente ad Acquaro (VV), Contrada Roccella - frazione Piani, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa "**Viraco Costruzioni SAS di Maiuolo Cosimo & Raffaele**", con sede legale in Via Milite Ignoto, 40 Vibo Valentia (VV), (partita IVA 03106160793), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato

Scuglia

Maiuolo



e Agricoltura di Vibo Valentia, in data 28.04.2010, con il numero R.E.A. VV-166290, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Le Parti premettono e dichiarano quanto appresso:

- che con Verbale del 29.10.2019, avente ad oggetto “Verbale di sopralluogo urbanistico edilizio”, eseguito dai tecnici Comunali del Settore 4 del Comune di Vibo Valentia, presso il manufatto edilizio, ubicato in località Pennello in Vibo Valentia Marina, avente insegna “Chiosco Azzurro”, detenuto dal Sig. Francolino Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 26.04.1972, è risultato che il fabbricato oggetto di sopralluogo, identificato nel Foglio n. 11 particelle nn. 1000 - 943 - 1473 e 1474, ricade in parte su area di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, pervenutogli a seguito atto di compravendita a rogito del Notaio Dr. Domenico Monteleone di Vibo Valentia, rep. n. 29979 del 29.05.2012 ed in parte su suolo Demanio Marittimo;

- che il Sig. Forelli Carmine, nato a Tropea il 10.03.1936, ha realizzato senza titolo abilitativo, in via Asti, Compendio Pennello, in Vibo Valentia Marina, una struttura in c.a., costituita da un solo Piano Terra, composto da n. 11 pilastri in c.a. e relativo solaio di copertura, dalle dimensioni di ml. 10,80 x 13,50, per un'altezza di mt. 4,00 circa;

- che per le opere abusivamente realizzate sono state emesse Ordinanze di demolizione a carico del Sig. Forelli Carmine e del Sig. Francolino Giuseppe;

- che, per le opere abusive di cui sopra, non si è ottemperato alle ordinanze emesse e pertanto occorre procedere alla demolizione d'ufficio delle opere eseguite senza titolo, anche per ripristinare il possesso della proprietà

pubblica;

- che, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, decorso infruttuosamente il termine su indicato, le opere saranno demolite a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso;

- che l'importo totale dei lavori (computo metrico e quadro tecnico-economico) redatti dal personale tecnico del Settore 4, arch. Giuseppe Petruzza e Geom. Vincenzo Romeo, inerente la spesa da sostenere per pervenire alla demolizione delle opere in questione, risulta essere di euro 89.965,58, di cui euro 48.185,84 per il fabbricato realizzato dal Sig. Francolino G. ed euro 23.535,38 per il fabbricato realizzato da Sig. Forelli Carmine;

- che l'importo complessivo lordo dei lavori da affidare è inferiore ad € 150.000,00 e che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. n° 76 del 16.07.2020, l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, può avvenire mediante affidamento diretto;

- che si può procedere mediante affidamento diretto dei lavori, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 1, comma 2 del D.L. n° 76 del 16.07.2020, ad un operatore economico in possesso dei requisiti richiesti, iscritto nel MEPA, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, dando idonea pubblicità attraverso la pubblicazione degli atti sul profilo dell'Amministrazione Comunale e sull'Albo Pretorio;

- che si è provveduto a contattare, mezzo MEPA, la ditta VIRACO Costruzioni S.a.s. Di Maiuolo Cosimo & Raffaele, con sede legale in Vibo Valentia (VV), in via Milite Ignoto n.40, 89900 P.IVA 03106160793;



- che l'offerta del 13/04/2021, inviata a mezzo MEPA, formulata dalla ditta VIRACO Costruzioni S.a.s. Di Maiuolo Cosimo & Raffaele con sede legale in Vibo Valentia (VV), è di € 67.486,26, di cui € 64.070,96 importo ribassato e € 3.415,30 oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € **82.333,24**.

- che con determinazione n. 542 del 27.04.2021, si stabilisce di;

➤ approvare il quadro tecnico – economico relativo ai lavori di demolizione delle opere abusive di cui all'oggetto di importo complessivo di € 89.965,58;

➤ impegnare la somma complessiva di € 89.965,58 sul Capitolo 7710 Miss. 11 Progr. 01 COFOG 44 Tit. 1 Mac. 03 del Bilancio 2021;

➤ approvare l'offerta del 13/04/2021, inviata a mezzo MEPA, formulata dalla ditta VIRACO Costruzioni S.a.s. Di Maiuolo Cosimo & Raffaele di € 67.486,26, di cui € 64.070,96 importo ribassato e € 3.415,30 oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € **82.333,24**.

➤ affidare i lavori come in oggetto alla ditta Viraco Costruzioni S.a.s. di Maiuolo Cosimo & Raffaele per un importo complessivo di € **82.333,24**, compreso Iva al 22%.

- che l'Impresa ha dichiarato di non rientrare in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016e s.m.i. e che, nei propri confronti, non esistono cause di divieto, decadenza, sospensione, di cui al D. Lgs. n. 159/2011e s.m.i.;

- che sono state effettuate, le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati dall'Impresa;

- che con nota prot. n. 21530 del 18 maggio 2021, è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia (VV), la comunicazione antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

- che, pertanto, in assenza di comunicazione prefettizia antimafia, si procede alla stipula del presente contratto, sotto condizione risolutiva, nelle more di successiva notifica di comunicazione interdittiva;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INPS_25281955 regolare certificato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), con scadenza il 08 luglio 2021;

- che l'Impresa ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n° 68/99.

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale scrittura privata la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Premesse.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'Impresa ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

gob



The image shows a handwritten signature in blue ink above a circular official stamp. The stamp contains the text 'CITTA' DI VIBO VALENTIA' around the perimeter and a central emblem featuring a coat of arms with a crown and a shield. There are also some small stars and text at the bottom of the stamp.

del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune e l'Impresa dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30 marzo 2021 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Impresa si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente-Disposizioni Generali -Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore che accetta,

l'incarico di: **“Demolizione di n. 2 fabbricati in c.a. e muratura in Vibo Valentia Marina”**.

ARTICOLO 5: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

ARTICOLO 6: Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Impresa per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, è di € **82.333,24** (euro ottantaduemila trecentotrentatre/24) compresa **IVA al 22%**;

ARTICOLO 7: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.a..

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte

Emil

Merito



dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice **CIG 8692934412** e il **CUP E42C21001370004** assegnati all'intervento;

ARTICOLO 8: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato su c/c dedicato di seguito riportato:

IBAN: IT44F0200842830000101567729 intestato a **Viraco Costruzioni SAS di Maiuolo Cosimo & Raffaele**.

ARTICOLO 9: Obblighi dell'Appaltatore.

Il lavoro viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni ed alle modalità contenute nella determinazione dirigenziale n. 542/2021. I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune, si intendono facenti parte sostanziale del presente contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati.

L'Impresa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 10: Clausola arbitrale.

È esclusa la competenza arbitrale. Per la definizione di eventuali controversie è pertanto competente il giudice del luogo che fin d'ora si identifica nel

Tribunale di Vibo Valentia.

ARTICOLO 11: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 8.233,50 (euro ottomiladuecentotrentatre/50), a mezzo polizza fidejussoria n. 28020029741, rilasciata in data 25 giugno 2021, dalla compagnia assicurativa "Tokio Marine Europe S.A." - Agenzia di Milano.


Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

ARTICOLO 12: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, inoltre, quietanza di pagamento alla polizza R.C. per rischi diversi, n. 765328700, rilasciata in data 22 giugno 2021, dalla compagnia assicurativa "Generali Italia S.p.A." - Agenzia generale di Vibo Valentia, con scadenza 26 giugno 2022, a copertura dei rischi inerenti i lavori, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 13: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'Impresa affidataria si impegna ad osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori. È fatto carico all'Impresa



affidataria di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

ARTICOLO 14: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 15: Domicilio dell'Appaltatore.

Il domicilio per le comunicazioni dell'Appaltatore, è la sede legale di Vibo Valentia, Via Milite Ignoto, 40 89900 Vibo Valentia (VV) - **pec:** viraco@pecimpresa.it - **tel.**0963-545316.

ARTICOLO 16: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 17: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 18: Patto di integrità.

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

ARTICOLO 19: Norme di chiusura.


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia

ARTICOLO 20: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 12 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- L'APPALTATORE: **Sig. Cosimo Maiuolo, nella qualità**



- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 5, 7, 14 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di







Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del
Comune.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- L'APPALTATORE: **Sig. Cosimo Maiuolo, nella qualità**

Cosimo Maiuolo

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia** *Scuglia*

